



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 107

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del D.P.P. 19 maggio 2017 nr. 8-61/leg., relativamente al deposito di terre e rocce da scavo sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. Mezzolombardo.

Il Giorno 13/05/2025 alle ore 17:30

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita Solita sala delle Adunanze

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
6) MERLO NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del D.P.P. 19 maggio 2017 nr. 8-61/leg., relativamente al deposito di terre e rocce da scavo sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. Mezzolombardo.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

l'art. 78, comma 3 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) ha stabilito alla lettera k) che *"le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi"* possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Il regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50 Leg. all'art. 32, al comma 4 considera opere precarie *i depositi provvisori di terre e rocce da scavo* e stabilisce al comma 6 del medesimo articolo che il Comune possa, ad avvenuto ricevimento della comunicazione, chiedere, in relazione all'entità degli interventi previsti e comunque entro la scadenza del termine stabilito per l'inizio dei lavori, che l'opera sia subordinata alla presentazione di idonee garanzie mediante sottoscrizione, entro trenta giorni, di una convenzione che contenga le prescrizioni necessarie con riguardo a:

- a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;
- b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
- c) modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
- d) ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.

In data 10.04.2025 con prot. F187-0004442-10/04/2025 è pervenuta la Comunicazione Opere Libere in disposizione dell'art. 78 comma 3 della Legge provinciale per il governo del territorio 2015, relativamente al deposito di terre e rocce da scavo sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo, a mezzo del tecnico delegato arch. Berti Giovanni da parte della società Crescecasa Srl.

Come evidenziato nella relazione tecnica-illustrativa allegata e sottoscritta dal tecnico *"il lotto di deposito sarà situato in via Molini, presso l'Area Ex-Canossiane, che attualmente risulta libero da opere e incolto, il cui andamento naturale del terreno è sostanzialmente pianeggiante. Le particelle sono inserite dal P.R.G. all'interno del Piano attuativo ai fini speciali PS n.1 (art.11), con destinazione Residenziale di nuova espansione C1 (art.81). Le particelle interessate hanno superfici catastali pari a mq 1.389 per la P.Ed.1688/1 e mq 1.201 per la P.Ed. 1690/1."* Inoltre il deposito di terre e rocce da scavo, provenienti da un cantiere sito in Mezzocorona, avrà carattere temporaneo, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi per l'intero volume stimato in mc. 1.000,00 entro 12 mesi dalla data di deposito.

La proprietà delle particelle oggetto del deposito risulta essere la società Area Canossiane S.r.l., tuttavia la Comunicazione dd. 10.04.2025 è stata inoltrata dal sig. Francesco Devigili, legale rappresentante della società Crescecasa Srl, alla quale sono stati conferiti pieni poteri a svolgere le attività, mediante atto di procura speciale redatto dal notaio dott. Nino Onofrio Pappagione di Mezzocorona, registrato a Trento in data 07/02/2025 al nr. 3159 S.1T (depositata agli atti).

Specificatamente in merito alla succitata procura speciale sottoscritta il 5 febbraio 2025, si sottolinea che la società Crescecasa Srl è stata investita di poteri dalla dante procura *"per il progetto*

relativo all'area (...) richiedendo eventuali permessi di costruzione e/o varianti al progetto medesimo".

Con conchiuso della Giunta comunale nr. 163, in data 16 aprile 2025 l'Amministrazione si è espressa favorevolmente al deposito delle terre e rocce da scavo per un anno, subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione, con prescrizione *"La fideiussione deve essere del valore dell'asporto come rifiuto e non inerte, inoltre deve esserci la caratterizzazione del terreno perché arriva da altro Comune"*.

Sulla base di quanto innanzi citato, in data 17.04.2025 con nota prot. 4776 è stato comunicato dal Servizio Urbanistica e Ambiente al tecnico delegato, la subordinazione del deposito terre e rocce da scavo alla presentazione di idonee garanzie finanziarie, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del DPP n.8-61/leg dd. 19.05.2017 mediante un'apposita convenzione.

A corredo quindi della predetta Comunicazione, con prot.4998/25 è pervenuta la Dichiarazione di Utilizzo di cui all'art.21 del DPR n.120/2017, dalla quale emerge che i materiali da scavo, che formeranno il deposito intermedio, provengono dal comune di Mezzocorona, loc. Cattanei (giusto titolo edilizio Permesso di Costruire nr. 43/2025 di data 10.04.2025), con quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo stimata in mc. 5.000, dichiarando che destinati invece alla formazione dello stoccaggio sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo in via Molini saranno metricubi 1.000. Congiuntamente è stato acquisito il computo metrico, a stima di un eventuale rimozione e ripristino delle aree come "smaltimento rifiuti – inerti non recuperabili" per un ammontare complessivo di Euro 81.342,00.=.

In considerazione di quanto richiesto da parte del Servizio competente e dalla documentazione pervenuta in data 30 aprile 2025 (prot.5206), tenuto conto che tale occupazione avrà carattere temporaneo per un anno, si necessita ora dare attuazione alla norma e nello specifico al sopracitato comma 6 dell'art.32 del D.P.P. n. 8-61/leg dd. 19.05.2017, approvando l'allegato schema di convenzione, così da sottoscrivere l'atto definitivo entro trenta giorni come definito dalla normativa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra.

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2025 – 2027, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 30.12.2024.

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16, dd. 28.01.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2025-2027 e n. 64, del 28.3.2025, con la quale è stato approvato il P.I.A.O. relativo alle annualità 2025-2027.

DATO atto che il presente non è atto di gestione e che dunque non rientra nella competenza dei funzionari.

VISTA la Comunicazione Opere Libere in disposizione dell'art. 78 comma 3 della Legge provinciale per il Governo del territorio 2015, pervenuta in data 10.04.2025 con prot. F187-0004442-10/04/2025, relativamente al deposito di terre e rocce da scavo sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo, a mezzo del tecnico delegato arch. Berti Giovanni da parte della società Crescecasa Srl.

PRESO ATTO degli elaborati allegati alla predetta Comunicazione e di quanto pervenuto ad integrazione in data 30 aprile 2025, nello specifico la relazione tecnico-illustrativa aggiornata, il computo metrico per la rimozione valutato come "smaltimento rifiuti – inerti non recuperabili" e la proposta di convenzione.

VISTO il parere favorevole della Giunta comunale con conchiuso nr. 163 dd. 11.04.2025, con prescrizione *"La fidejussione deve essere del valore dell'asporto come rifiuto e non inerte, inoltre deve esserci la caratterizzazione del terreno perché arriva da altro Comune"*.

RITENUTO congruo l'importo proposto di Euro 81.500,00.=, desunto dall'acquisito computo metrico, a fronte di una fidejussione a titolo garanzia per il ripristino delle aree, subordinandola alla sottoscrizione di una convenzione, così come prescritto dalla Giunta Comunale con conchiuso nr. 163/2025.

VISTA la Legge provinciale dd. 04.03.2008 nr. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e ss.mm..

VISTA la Legge Provinciale 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. e il Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale (D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg) e ss.mm e nello specifico comma 6 dell'art. 32 "Opere e manufatti precari".

VISTO il D.P.R. 120/2017 e ss.mm., specificatamente l'art.5 (deposito intermedio).

RICHIAMATA la Dichiarazione di Utilizzo (Allegato 6 del DPR n. 120/2017) delle terre e rocce da scavo pervenuta in data 24.04.2025 e considerato che la durata del deposito intermedio oggetto del presente atto non supera il termine di validità dichiarato nel D.U. di cui all'art.21 del citato DPR.

ACQUISITA agli atti la procura speciale redatta dal notaio dott. Nino Onofrio Pappaglione di Mezzocorona, registrata a Trento in data 07/02/2025 al nr. 3159 S.1T, con la quale sono stati conferiti i poteri di attività amministrativa alla società Crescecasa Srl da parte della società proprietaria.

CONSTATATO che il deposito delle terre e rocce da scavo nulla a che vedere con l'urbanizzazione ed edificazione dell'area, si rileva che la società Area Canossiane Srl debba intervenire nella sottoscrizione della convenzione per presa d'atto degli obblighi riflessi derivanti dalla normativa; in alternativa dovrà essere presentata apposita procura speciale con l'autorizzazione per quanto oggetto del presente atto.

VISTA la bozza di convenzione pervenuta e il computo metrico estimativo per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, pervenuti in data 30/04/2025.

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzolombardo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2410 in data 26/09/2003 e ss.mm.ii come da ultimo modificato con la variante 2023 approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1684 di data 25/10/2024.

RICHIAMATA le comunicazioni intercorse con la società interessata tramite il tecnico delegato, ed in particolare l'ultima nota del Servizio Urbanistica e Ambiente inviata in data 29.04.2025 "richiesta

di integrazione prot. 5132”.

VISTI gli atti depositati e l'istruttoria del presente atto effettuata dall'Assistente amministrativo del Servizio Urbanistica e Ambiente.

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente – ing. Matteo Tait.

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art.4, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017, attestando altresì la copertura finanziaria.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Eleonora Franzoi.

VISTA la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.

VISTO il Regolamento comunale in materia di attività contrattuale vigente e ss.mm..

VISTO il Regolamento edilizio comunale vigente e ss.mm..

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10).

VISTO lo Statuto comunale.

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, viste le tempistiche dettate dalla normativa, permettendo celermente la prosecuzione e definizione dell'iter amministrativo,

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, al fine di impartire alcune prescrizioni e di subordinarlo ad una garanzia finanziaria per assicurare il rispetto degli obblighi e delle condizioni con essa assunte;
2. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per la disposizione di quanto pattuito e concordato al punto 1;
3. di subordinare con il presente atto la società Area Canossiane Srl alla sottoscrizione della convenzione oggetto della presente deliberazione, per presa d'atto degli obblighi riflessi derivanti dalla normativa; in alternativa a produrre una procura speciale che autorizzi la società Crescecasa Srl al deposito delle terre e rocce da scavo;
4. di inviare alla società interessata copia del presente atto, al fine di notificare il dovuto posizionamento in modo visibile di una segnaletica a identificazione, in conformità all'art.5 (deposito intermedio) del D.P.R. 120/2017 comma 1 lett. e), delle informazioni riportate,

relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi della Dichiarazione di Utilizzo (Allegato 6);

5. di dar atto che l'accesso ed il recesso dal sito di deposito è inibito ai camions negli orari riportati in convenzione o impartiti con specifica ordinanza, al fine di tutelare gli studenti delle scuole presenti in loco;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

PE

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO (Provincia di Trento)	
	Rep. n. ____ ATTI ____	
	SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 COMMA 6 DEL D.P.P. 19 MAGGIO 2017, N. 8-61/LEG E SS.MM., RELATIVO AL DEPOSITO INTERMEDIO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO SULLE PP.FF. 1688/1 e 1690/1 IN C.C. MEZZOLOMBARDO.	
	L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale di corso del Popolo n. 17 a Mezzolombardo, davanti a me, dott. PAOLO CHIARENZA, Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo, rogante quest'atto ai sensi dell'art. 137 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 35 dello Statuto comunale, sono personalmente comparsi i signori:	
	1. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, in Corso del Popolo, nr. 17, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223 ai sensi dell'art. 35 comma 6 dello Statuto comunale ed in ottemperanza alla delibera della Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione della presente convenzione, di seguito denominato "Comune";	
	2. la società CRESCECASA S.R.L. (partita IVA 02772720229) con sede legale in Mezzolombardo (prov. di TN) in corso del Popolo n.40, a mezzo del suo legale rappresentante signor Devigili Francesco (codice fiscale DVGFN92T14L378F), di seguito denominata "parte contraente", alla quale	
	per l'Amministrazione comunale	per la parte contraente
	pagina 1 di 9	

	sono stati conferiti poteri a svolgere le attività di cui atto di procura speciale	
	redatto dal notaio dott. Pappaglione di Mezzocorona, registrato a Trento in data	
	07/02/2025 al nr. 3159 S.1T, dalla società proprietaria delle particelle fondiarie	
	oggetto del presente atto, AREA CANOSSIANE S.R.L. (partita IVA	
	02353500222) con sede legale in Trento in via Al Maso Visintainer n.10 a mezzo	
	del suo legale rappresentante signor Preghenella Germano.	
	3. La società AREA CANOSSIANE S.R.L. (partita IVA 02353500222), in qualità di	
	proprietaria dell'area, nella persona del suo legale rappresentante signor	
	Preghenella Germano, sottoscrive il presente atto, accettando gli obblighi e le	
	garanzie qui assunte dettagliate in seguito.	
	I soggetti sopra indicati, noti ed idonei, della cui conoscenza personale sono certo e	
	che rinunciano col mio assenso all'assistenza di testimoni, mi chiedono di stipulare	
	quanto segue:	
	PREMESSO	
	▪ che in data 10 aprile 2025 è stata depositata con prot. F187-0004442 la	
	Comunicazione Opere Libere in disposizione dell'art. 78 comma 3 della Legge	
	provinciale per il governo del territorio 2015, relativamente al deposito di terre e	
	rocce da scavo sulle pp.ff. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo in via	
	Molini, a mezzo del tecnico delegato arch. Berti Giovanni da parte della società	
	Crescecasa S.r.l.;	
	▪ che proprietaria delle particelle fondiarie succitate risulta essere la società AREA	
	CANOSSIANE S.R.L. (partita IVA 02353500222) con sede legale in Trento in via	
	Al Maso Visintainer n.10, di cui legale rappresentante signor Preghenella	
	Germano e che la stessa ha conferito alla parte contraente poteri a svolgere le	
	attività di cui procura speciale redatta dal notaio dott. Nino Onofrio Pappaglione	
	per l'Amministrazione comunale	per la parte contraente
	pagina 2 di 9	

	di Mezzocorona, registrato a Trento in data 07/02/2025 al nr. 3159 S.1T;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che il comma 3 dell'art.78 della Legge provinciale per il Governo del territorio 2015, alla lettera k) stabilisce quanto segue <i>“le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare a loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;”</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che al primo capoverso del comma 4 dell'art. 32 DPP 19 maggio 2017, n.8-61/Leg. risulta sancito che <i>“rimangono ferme le specifiche disposizioni alle quali i predetti depositi sono soggetti ai sensi delle norme in materia di tutela ambientale.”;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che con conchiuso della Giunta comunale nr. 163, in data 16 aprile 2025 l'Amministrazione si è espressa favorevolmente al deposito delle terre e rocce da scavo, subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione, con prescrizione <i>“La fideiussione deve essere del valore dell'asporto come rifiuto e non inerte, inoltre deve esserci la caratterizzazione del terreno perché arriva da altro Comune”;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che in data 17 aprile 2025 al prot. 4776 è stato comunicato alla parte contraente la subordinazione della suddetta occupazione alla presentazione di idonee garanzie finanziarie nel rispetto delle condizioni e dei termini, stabiliti ai sensi del comma 6 dell'art.32 DPP n.8-61/Leg dd. 19/05/2017, da apposita convenzione con riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> – tipologia edilizia dell'opera ammessa; – modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi; 	
	<div>per l'Amministrazione comunale</div> <div>per la parte contraente</div>	
	pagina 3 di 9	

	<ul style="list-style-type: none"> – modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – ammontare della fidejussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che si necessita ora dare attuazione a tale norma predisponendo specifica convenzione, così come è emerso dal conchiuso di Giunta n. 163/2025, da sottoscrivere entro trenta giorni in conformità al comma 6 art. 32 DPP n.8-61/Leg dd. 19/05/2017; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che è stata acquisita con prot.4998/25 la Dichiarazione di Utilizzo di cui all'art.21 del DPR n.120/2017, dalla quale emerge che i materiali da scavo che formeranno il deposito intermedio provengono dal comune di Mezzocorona, loc. Cattanei, giusto titolo edilizio (Permesso di Costruire nr. 43/2025 di data 10.04.2025), con quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo stimata in mc. 5.000. Destinati invece formazione dello stoccaggio provvisorio sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo in via Molini saranno metricubi 1.000. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che, il deposito intermedio di metricubi 1.000 non costituisce utilizzo e non può superare la durata del Piano di Utilizzo (ovvero Dichiarazione di cui all'articolo 21) e deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile; decorso inoltre il periodo di durata provvisoria indicato nella D.U., viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo non utilizzate e pertanto le stesse dovranno essere gestite come rifiuti, ai sensi dell'art.23 del DPR N.120/2017 e nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. n.152/2006. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che, ai sensi dell'art.5 del DPR n.120/2017, il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo, rispetto al Piano di 	
	<div> <div>per l'Amministrazione comunale</div> <div>per la parte contraente</div> </div>	
	<div>pagina 4 di 9</div>	

	Utilizzo;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che vista la natura, le dimensioni e la tipologia dell'intervento in oggetto non è necessario acquisire il rilascio di autorizzazioni ai fini urbanistico/paesaggistici da parte dei competenti servizi tecnici comunali e provinciali; ▪ che il presente atto è stato autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nr. _____ di data _____ ▪ che il termine del deposito intermedio garantito e concordato tra le parti è di dodici mesi a partire dalla data di inizio lavori sottoscritta sulla Comunicazione opere Libere prot. F187-0004442/2025 e pertanto non oltre 19 maggio 2026. 	
	Riconosciuta la presente premessa, le parti concordano e sottoscrivono quanto segue:	
	Articolo 1 - Tipologia edilizia dell'opera ammessa	
	1. La parte contraente, come sopra citata, con il presente atto andrà a depositare sulle pp.ffa. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di Mezzolombardo in via Molini i materiali di scavo derivanti dal cantiere (sito di origine) di Mezzocorona, come evidenziato dalla Dichiarazione di Utilizzo acquisita agli atti, per un totale di metricubi 1.000, per un periodo provvisorio e comunque non oltre i 12 mesi dalla data di inizio lavori della Comunicazione opere Libere prot. F187-0004442/2025, come garantito e concordato tra le parti. Successivamente al 19 maggio 2026, l'area dovrà risultare ripristinata allo stato iniziale, come risulta dalla tavola 1 "rilievo planimetrico" dd.07/04/2025 a firma del tecnico arch. Giovanni Berti.	
	Articolo 2 – Modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi.	
	1. Il deposito intermedio di terre e rocce da scavo avverrà su lotto libero e delimitato da muri di confine e recinzioni. Il deposito sarà sulla parte centrale del terreno,	
	<div>per l'Amministrazione comunale</div> <div>per la parte contraente</div>	
	pagina 5 di 9	

	evitando di occupare la fascia perimetrale di confine con le particelle limitrofe, per	
	non modificare la linea di imposta del terreno naturale a confine e non alterare in	
	alcun modo lo stato delle proprietà limitrofe.	
	2. Il deposito non presenterà problemi di natura statica.	
	3. Il mantenimento del deposito oggetto della presente convenzione è subordinato	
	anche all'osservanza del decoro delle aree in oggetto, nello specifico,	
	salvaguardando pulizia, assenza di polveri, di odori, e quant'altro possa arrecare	
	disturbo o fastidio a terzi;	
	4. La parte contraente, con la sottoscrizione del presente atto, solleva il Comune di	
	Mezzolombardo da qualunque responsabilità per danni a cose e/o persone,	
	arrecati direttamente o indirettamente da e nei confronti di terzi, oltrech� nei	
	confronti del proprietario dell'area e del comune, in particolare per ci� che	
	concerne la viabilit�.	
	5. L'area di deposito ed il transito per il trasporto delle terre e rocce da scavo deve	
	essere garantito con la massima sicurezza, anche ai sensi del D.Lgs. n.81/2008,	
	ed in particolare � fatto divieto di accesso con i mezzi pesanti all'area succitata	
	nei seguenti orari: dalle 7:00 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 13:30. Le parti contraenti	
	si rendono garanti della pulizia e salvaguardia del manto stradale con particolare	
	riferimento al centro abitato, con obbligo di pulizia finale e riparazione di eventuali	
	danni derivati e derivanti.	
	Articolo 3 - Modalit� di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino	
	coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione	
	1. La parte contraente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non venga	
	ripristinata l'area identificata dalle pp.ff. 1688/1 e 1690/1 in C.C. di	
	Mezzolombardo in via Molini alla scadenza dei 12 mesi, e quindi oltre il 19 maggio	
	per l'Amministrazione comunale	per la parte contraente
	pagina 6 di 9	

	2026, l'ente garantito (Comune) riscuoterà la garanzia di cui all'art. 4 del presente	
	atto e ordinerà l'esecuzione d'ufficio con spese di rimessa in pristino interamente	
	a carico della società Crescecasa S.r.l. e, in caso di ulteriore inottemperanza di	
	questi a carico del proprietario dell'area.	
	Articolo 4 – Garanzia fidejussoria	
	1. La parte contraente, previo sottoscrizione del presente atto, che subordina a sua	
	volta la Comunicazione di cui all'art. 78 comma 3 della legge urbanistica	
	provinciale, a titolo di garanzia del rispetto degli obblighi qui assunti, presenta	
	una <u>fidejussione bancaria/polizza fideiussoria</u> n. _____ emessa da	
	_____ in data _____, a favore del Comune di	
	Mezzolombardo, per un ammontare di Euro 81.500,00.= (OTTANTUNMILA-	
	CINQUECENTOEURO), al solo fine di determinare in astratto un importo a titolo	
	di indennizzo per l'eventuale inadempimento, desunto dal computo metrico	
	acquisito in data 30 aprile 2025 valutato per la rimozione come “smaltimento rifiuti	
	– inerti non recuperabili”.	
	2. Lo svincolo avverrà secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.	
	3. La <u>fidejussione bancaria/polizza fideiussoria</u> garantisce il Comune dal rispetto	
	degli obblighi qui convenzionalmente assunti dalla parte contraente per la validità	
	del presente atto e pertanto fino al 19 maggio 2026 ovvero, fino alla rimessa in	
	pristino delle aree nel caso dovessero essere ripristinate anticipatamente	
	comunicata a mezzo posta certificata. La <u>fidejussione bancaria/polizza</u>	
	<u>fideiussoria</u> deve contenere espressamente le seguenti clausole:	
	a) validità sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune di	
	Mezzolombardo;	
	b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;	
	per l'Amministrazione comunale	per la parte contraente
	pagina 7 di 9	

	c) operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del	
	Comune di Mezzolombardo, ente garantito;	
	d) espressa indicazione dell'inopponibilità in nessun caso dell'ente appaltante	
	dal mancato pagamento dei premi e del corrispettivo per la fidejussione da	
	parte del debitore principale.	
	Articolo 5 – Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione	
	il signor Devigili Francesco (cod.fiscale: DVGFNC92T14L378F) legale	
	rappresentante della società CRESCECASA S.R.L. (partita IVA 02772720229) con	
	sede legale in Mezzolombardo (prov. di TN) in corso del Popolo n.40, con atto di	
	procura speciale citato nelle premesse, a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre	
	2000, n. 445 e reso edotto da me, Ufficiale rogante, sulla responsabilità anche penale cui	
	possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge, dichiarano che in capo ai medesimi non ricorrono cause di	
	incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	Articolo 6 – Approvazione specifica clausola	
	Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente,	
	anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le	
	disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati:	
	— <i>Articolo 2 – Modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei</i>	
	<i>luoghi)</i>	
	— <i>Articolo 3 - Modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino</i>	
	<i>coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione.</i>	
	— <i>Articolo 4 - Garanzia fidejussoria</i>	
	Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, D.Lgs 10.08.2018 n.101 e del	
	Regolamento UE 2016/679, i soggetti sottoscrittori dichiarano di aver preso	
	per l'Amministrazione comunale	per la parte contraente
	pagina 8 di 9	

visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il
consenso al Comune di Mezzolombardo al loro utilizzo per attività finalizzate
all'assolvimento degli obblighi previsti per legge o regolamento.

*** **

Il presente atto, redatto da me, ufficiale rogante, a norma di legge in forma

..... è stato letto congiuntamente al legale
rappresentante della società **CRESCECASA S.R.L.** (partita IVA 02772720229) che
lo ha riconosciuto conforme alle sue volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione comunale

per la parte contraente